

ORIGINALE

ALLEGATO A

ALLIANTO N. 1996

N° 13 R.D. 

COMUNE DI DOMUSNOVAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Adottato dal CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione di Società a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico integrato - Approvazione Statuto.

~~Il Sindaco GUERFMO A. TRIS~~ ed altri, il 11 del mese di Maggio, in Domusnovas e nella Casa Comunale, previ avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

	PRESENTI	ASSENTI
STERI ANTONELLO	SI	
DEIDDA ANGELO	SI	
PODDA PIETRO	SI	
GARAU GIANPAOLO	SI	
PRANTEDDU MICHELE	SI	
VENTURA MASSIMILIANO	SI	
MELIS ATTILIO	SI	
CADONI SERGIO	SI	
USAI SILVANA	SI	
MAXIA FRANCESCO - Presidente	SI	
GIOI GIOVANNI	SI	
LUSCI PIERO	SI	
CERA MARIO	SI	
STERA ATTILIO	SI	
GIRAU FRANCESCO GIUSEPPE	SI	
CABBOI STEFANIA	SI	
LANCELOTTI INES	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Guelfo Ungaro

La seduta è Pubblica : straordinaria

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, avanzata dal Sindaco e formulata dall'Ufficio Tecnico di seguito riportata





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N°13 DEL 31.05.2003
AVANZATA DAL SINDACO

Visto quanto disposto dalla L. 36/94 "Disposizioni in materia. di risorse idriche.

Vista la legge regionale n. 29 del 1997 "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l' art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002, che, in sostituzione dell'art. 113 D. Lg. 18 agosto 2000, n. 267, dispone il nuovo assetto dei servizi pubblici locali e, in materia di gestione del servizio idrico integrato, disciplina la fase transitoria per il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei servizi;

Dato atto che:

- Con ordinanza n. 321, in data 30/09/2002, rettificata con ordinanza n. 330, del 28/10/2002, del Commissario Governativo per l'Emergenza idrica in Sardegna, nella persona del Presidente della Regione Sarda, si è proceduto alla costituzione dell'Autorità d'Ambito e all'approvazione del Piano d'ambito;
- Con ordinanza commissariale n. 322, in data 30/09/2002, sono state approvate le procedure ed il cronoprogramma per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

Ritenuto che l'attuale gestione in economia del servizio idrico del Comune di Domusnovas non sia in grado di sviluppare ulteriormente l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, così come richiesto delle nuove disposizioni normative;

Ritenuto che a tal fine si debba procedere alla creazione di un soggetto gestore agile e capace di soddisfare i criteri sopra enunciati;

Ritenuto che tale soggetto può essere individuato in una società di gestione del servizio idrico integrato da costituirsi nella forma di società a responsabilità limitata a maggioranza di capitale pubblico in maniera da raggiungere il duplice obiettivo di garantire un servizio gestito con più snellezza e conservare al contempo il controllo diretto del servizio stesso da parte dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto che, stante quanto previsto dalle citate ordinanze del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica e quanto disposto dall'art. 35 della Legge 448/01, vi è la concreta possibilità, per le gestioni operanti prima della effettiva operatività dell'ATO Sardegna, di poter essere salvaguardate, nonché la possibilità di poter partecipare, unitamente agli altri Enti gestori operanti all'interno dell'ATO Sardegna, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, valorizzando così il ruolo e il patrimonio degli Enti Locali, rafforzando le forme

N.B.
=



di gestione esistenti, promovendo la costituzione di un modello di gestione capace di reggere, a regime, la concorrenza e in fase transitoria la gestione dei servizi idrici integrati alla luce di quanto disposto dal comma 5 della L. 448/01;

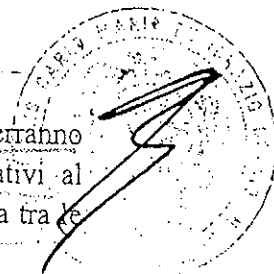
Atteso che:

- per l'attuale Amministrazione riveste importanza fondamentale ed è vista come parte integrante del programma di mandato, l'esigenza di conservare, nell'esclusivo interesse della collettività dei propri amministrati, un ruolo attivo nella gestione delle risorse idriche esistenti nel proprio territorio e la creazione di un'apposita società mista, nella quale il Comune abbia una partecipazione maggioritaria, appare, allo stato, l'unica strada percorribile a tale scopo;
- tuttavia ciò non esclude la possibilità di valutare soluzioni alternative suggerite dalla più recente dialettica dottrina e giurisprudenza formatasi sulla complessa materia dei servizi pubblici locali e di quello idrico integrato in particolare, avendo però sempre al centro la suaccennata esigenza di conservare al Comune un "ruolo" nella gestione di risorse che sono, da sempre, patrimonio irrinunciabile di questa collettività;
- in tale prospettiva la deliberazione discendente dalla presente proposta avrà una forte valenza di atto programmatico e d'indirizzo, nel senso che essa impegnerà il Sindaco, la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e/o nella verifica degli aspetti problematici eventualmente ancora sussistenti, proponendo, laddove necessario, le soluzioni alternative opportune che formeranno oggetto di nuovo esame da parte del Consiglio;

Ribadito, pertanto, che, allo stato attuale, la soluzione più confacente alle necessità dell'Ente, appare essere la costituzione di una società di capitali, nella forma della società a responsabilità limitata, mista, con prevalente capitale pubblico, alla quale s'intende affidare la gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato);

Dato atto che con l'assegnazione del servizio alla costituenda società potranno essere assegnate alla stessa, previa informazione delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 1/4/1999, anche le risorse umane attualmente impiegate nel servizio, fatta salva la possibilità di reimpiegare le stesse in altri servizi comunali;

Dato atto che, al fine di consentire alla società la piena operatività, verranno messe a disposizione tutte le opere, gli impianti, le canalizzazioni relativi al servizio, secondo la disciplina prevista da apposita convenzione concordata tra le parti nel rispetto della normativa vigente;





Visti l'allegato schema di statuto contenente la disciplina essenziale per la costituzione ed il funzionamento della società;

Visti lo schema di disciplinare della gestione del S.I.I. e delle relative reti e impianti da parte della costituenda Società;

Visto lo schema del bando di gara per la scelta del socio di minoranza della costituenda Società, che viene proposto nell'intento di fornire gli elementi guida fondamentali della procedura di scelta, nell'intesa tuttavia che, all'occorrenza, il Dirigente del settore Tecnico -urbanistico, nell'esercizio delle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L., D.lgs.n. 267/2000, apporterà quelle modifiche di natura tecnica connaturate alla funzione gestionale che gli è propria;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- a) di approvare la costituzione di una Società a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Domusnovas;
- b) di approvare lo schema di statuto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- c) di approvare lo schema del disciplinare, ALLEGATO, delle gestione del S.I.I. e delle relative reti e impianti da parte della costituenda Società;
- d) di approvare, nei termini di cui alle premesse, il bando di gara, ALLEGATO, per la scelta del socio di minoranza della costituenda Società;

Di dare atto che:

- per l'attuale Amministrazione riveste importanza fondamentale ed è vista come parte integrante del programma di mandato, l'esigenza di conservare, nell'esclusivo interesse della collettività dei propri amministrati, un ruolo attivo nella gestione delle risorse idriche esistenti nel proprio territorio e la creazione di un'apposita società mista, nella quale il Comune abbia una partecipazione maggioritaria, appare, allo stato, l'unica strada percorribile a tale scopo;
- tuttavia ciò non esclude la possibilità di valutare soluzioni alternative suggerite dalla più recente dialettica dottrina e giurisprudenza formata sulla complessa materia dei servizi pubblici locali e di quello idrico integrato in particolare, avendo però sempre al centro la suaccennata esigenza di conservare al Comune un "ruolo" nella gestione di risorse che sono, da sempre, patrimonio irrinunciabile di questa collettività;

in tale prospettiva la deliberazione discendente dalla presente proposta avrà una forte valenza di atto programmatico e d'indirizzo, nel senso che essa impegnerà il Sindaco, la Giunta e la struttura burocratica nella sua attuazione e/o nella verifica

N.B.



degli aspetti problematici eventualmente ancora sussistenti, proponendo, laddove necessario, le soluzioni alternative opportune che formeranno oggetto di nuovo esame da parte del Consiglio.

Di dare atto che:

- con apposita separata convenzione, verrà disciplinato il passaggio di tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio;
- di attribuire alla costituenda società il seguente nome DOMUS ACQUA S.R.L.

Di dare infine atto che la presente proposta di atto deliberativo di natura programmatica e d'indirizzo, non comportando, allo stato, impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita del parere di regolarità contabile.

IL PROPONENTE
Antonello Steri

PARERI:

UFFICIO TECNICO: ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) esprime parere positivo sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE : Ing. Franco Piga

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione formulata dal Sindaco ed elaborata dall'Ufficio Tecnico;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica procede alla votazione per l'approvazione della proposta in epigrafe;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	= N. 16 (assenti : Stera)
VOTANTI	= N. 14
VOTI FAVOREVOLI	= N. 11
VOTI CONTRARI	= N. 3
ASTENUTI:	= N. 2 (Lancellotti - Ventura)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Approvare integralmente la proposta di deliberazione acciata in premessa relativa a:
"Costituzione di Società a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico integrato - Approvazione Statuto".

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Si
procede mediante votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI = N. 16 (assenti : Stera)
VOTANTI = N. 14
VOTI FAVOREVOLI = N. 11
VOTI CONTRARI = N. 3
ASTENUTI: = N. 2 (Lancellotti - Ventura)

IL CONSIGLIO COMUNALE

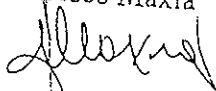
Preso atto del risultato della votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Maxia



IL SEGRETARIO
F.to G. UNGARO

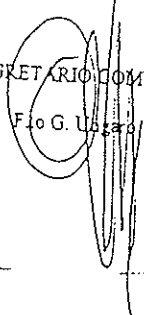


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo
Pretorio per gg.15 consecutivi dal 10 GIU 2003
DOMUSNOVAS, li 10 GIU. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. UNGARO



SCHEMA DI DISCIPLINARE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLE RELATIVE RETI E IMPIANTI DA PARTE DELLA DOMUS ACQUA S.r.l.

Il COMUNE DI DOMUSNOVAS (codice fiscale 00483310926) rappresentato dal Sindaco Steri Antonello, di seguito denominato "Comune"

e
La DOMUS ACQUA S.r.l. (Codice fiscale) di seguito denominata "Società",

premessi

- che con deliberazione n. del del Consiglio Comunale di Domusnovas è stata costituita una società a responsabilità limitata, a norma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dall'art. 35 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), denominata DOMUS ACQUA S.r.l.
- che con la stessa deliberazione n. del il Consiglio Comunale ha approvato lo schema dello Statuto della DOMUS ACQUA S.r.l.
- che la gestione del servizio idrico integrato (e cioè dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione), nonché delle relative reti e impianti è espressamente compresa nell'oggetto della Società, come definito nello Statuto;

approvano il presente
DISCIPLINARE

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle Parti e ad esprimerne le intenzioni.

ART. 2) OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto del presente atto è la disciplina dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, e della gestione del civico servizio di raccolta, allontanamento, trattamento delle acque meteoriche e reflue provenienti dagli insediamenti civili ed industriali, attuato mediante le reti fognarie bianche, miste e nere esistenti e di futura realizzazione, mediante la conduzione degli impianti di sollevamento, trattamento e depurazione delle acque reflue addotte dalle predette reti, ivi compresi la progettazione, il coordinamento, la direzione lavori degli interventi occorrenti per il mantenimento ed il completamento delle predette reti fognarie ed impianti di depurazione, secondo quanto previsto dai Piani e Programmi approvati dal Comune ai sensi delle vigenti disposizioni.

Tali attività sono affidate alla Società per il periodo massimo di 20 (venti) anni decorrenti dalle date di cui al successivo art. 5).

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui l'Autorità D'Ambito competente deliberasse, prima della scadenza naturale del presente atto, l'affidamento della gestione dei servizi idrici nell'intero Ambito Territoriale Ottimale (cui il comune di Domusnovas appartiene) ad altro gestore diverso dalla DOMUS ACQUA S.r.l. il presente contratto si intenderà automaticamente disdetto anticipatamente.

I rapporti economici fra le parti alla scadenza, naturale o anticipata, dell'affidamento saranno regolati dal successivo art. 7.

Per reti acquedottistiche si intendono i manufatti realizzati allo scopo di permettere la captazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua potabile per usi industriali, agricoli e civili.

ALLEGATO N. 1
STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO
DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL QUINQUENNIO 200.. - 200..

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pressione minima alla consegna

...mmH2O

Qualità dell'acqua erogata

Conforme alla normativa

CONTINUITA' E REGOLARITA' DELLA FORNITURA
24 ORE SU 365 GG

PREAVVISO INTERRUZIONE FORNITURA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA
.....ORE

TEMPESTIVITA' NEL RIPRISTINO DELLA FORNITURA IN CASO DI GUASTI

Disponibilità pronto intervento

24 ore su 365 gg.

Tempo massimo avvio lavori in caso di interruzione

.... ore

Tempo massimo riparazione in caso di interruzione

• tubazioni piccole e medie

.....ore

• tubazioni grandi

..... ore

SICUREZZA E USO RAZIONALE DELLE RISORSE

Sorveglianza grandi perdite con telecontrollo

.....Km/anno

Ricerca programmata piccole perdite su rete

ad ogni lettura

Controllo sistematico perdite da contatori

QUALITA' DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Tempi massimi rilascio preventivi per colloco o spostamento contatore

• senza sopralluogo

.....giorni lavorativi

• con sopralluogo

.....giorni lavorativi

Tempi massimi esecuzione lavori

.....giorni lavorativi

Tempi massimi avvio fornitura

• -subentri contestuali

.....giorni lavorativi

• -sigillatura o asportazione del sigillo

.....giorni lavorativi

ACCESSIBILITA' DEL SERVIZIO

-Orario di apertura degli sportelli

-Modalità di pagamento della fornitura

RIMBORSI

I rimborsi sono dovuti ai clienti qualora vengano superati i termini stabiliti per l'esecuzione di pratiche e lavori

Rilascio preventivi

€

Esecuzione lavori

€

Asportazione sigilli contatore

€

Per reti fognarie si intendono i manufatti appositamente realizzati allo scopo di attuare l'allontanamento dagli insediamenti delle acque superficiali (meteoriche, ecc.) e di quelle reflue provenienti dalle attività umane, compresi gli impianti connessi con le reti con funzione di regolazione e sollevamento del flusso e simili.

Per impianti di depurazione si intendono gli impianti realizzati in loc. S'Acqua Sassa per il trattamento delle acque reflue.

Il presente affidamento riguarda le reti acquedottistiche e fognarie e gli impianti di depurazione attualmente esistenti, nonché le reti fognarie e gli impianti di eventuale futura realizzazione situati sul territorio comunale.

ART. 3) RUOLO DEI CONTRAENTI

Il Comune è e resta titolare dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e depurazione, delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e depurazione e dei relativi scarichi, la cui gestione viene affidata alla Società per il tempo e con le modalità previste nel presente atto.

Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, regionali e comunque previste dalla normativa vigente in materia.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio (qualità, diffusione, tariffe) adeguati alle esigenze della popolazione, ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della Comunità locale.

In attuazione di tali indirizzi, su proposta della Società, il Comune approva per ogni triennio:

- i livelli (standard) minimi di qualità e diffusione del servizio idropotabile che la società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
- gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo;
- i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard e le relative penalità da riconoscere agli utenti da parte della Società;

Per il primo triennio di vigenza del presente disciplinare i livelli minimi di qualità sono riportati in allegato 1);

Competono altresì al Comune le funzioni di indirizzo, di regolamentazione ed autorizzative necessarie ed opportune per garantire, da parte degli utenti attuali e futuri del servizio di fognatura, il rispetto delle prescrizioni vigenti sia per realizzare il fine ultimo della tutela ambientale, sia per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti di depurazione.

Conseguentemente il Comune assumerà, per quanto di competenza, i provvedimenti necessari per rendere compatibili gli scarichi addotti agli impianti di depurazione, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, alle capacità di smaltimento e di depurazione degli stessi.

Sono a carico del Comune gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di potenziamento, ampliamento, completamento ed adeguamento alle normative (salvo quanto previsto dal successivo art. 7).

La Società svolge la gestione delle reti acquedottistiche, fognarie e degli impianti di depurazione attualmente esistenti nello stato in cui si trovano, restando inteso che nella fase iniziale i risultati della gestione dipenderanno dalle condizioni operative degli stessi.

La Società provvede agli interventi di manutenzione ordinaria delle reti acquedottistiche, fognarie e degli impianti di depurazione. Resta inteso che compete alla Società, qualunque sia l'intervento da realizzare, e comunque sia finanziato, provvedere alla progettazione e alla Direzione Lavori.

La Società comunicherà al Comune, ed a tutti gli Enti ed Organismi di controllo competenti, le situazioni che comportano la totale o parziale messa fuori servizio degli impianti di depurazione e sollevamento, nonché di tratti di rete fognaria ed i provvedimenti ritenuti necessari per ripristinarne la funzionalità.

Essa dovrà altresì comunicare agli Enti competenti le eventuali anomalie riscontrate negli scarichi convogliati dalla rete per favorirne l'individuazione.

Fermo restando quanto qui vi stabilito, i reciproci obblighi della Società e del Comune sono più in dettaglio definiti nel successivo articolo 5).

ART. 4) CONCESSIONE IN USO DEI BENI DEL DEMANIO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE

In correlazione con la gestione del servizio idrico integrato, il Comune costituisce a favore della Società diritto di concessione d'uso sui beni appartenenti al demanio acquedottistico comunale, ai sensi degli articoli 824 e 825 del Codice Civile, sulle reti fognarie e sugli impianti di trattamento dei reflui relativi a tali servizi, nonché su tutti i beni inerenti al servizio acquedottistico e al servizio acque reflue, come previsto dall'art. 12 - 1° comma della Legge 36/94, alle condizioni di seguito riportate e/o richiamate.

La concessione viene assentita per il periodo di 20 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 15 del presente disciplinare.

La Società concessionaria prende in consegna i beni di cui trattasi all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare. Lo stato di conservazione degli stessi verrà evidenziato mediante la ricognizione prevista dal successivo art. 5.

La Società dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 6), dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibile, nei limiti delle competenze sancite dal presente disciplinare.

Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni concessi, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili e opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili, secondo quanto indicato all'art. 6.

Il corrispettivo per la concessione d'uso dei beni è definito, con riferimento al periodo ventennale in relazione all'ammortamento dei beni in concessione e all'onere per i mutui accesi, e regolato mediante corresponsione di canone annuale.

ART. 5) RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI

La Società assume la gestione della rete acquedottistica, dei relativi impianti, della rete fognaria, degli allacci e dell'impianto di depurazione a decorrere dal

Saranno effettuati entro 6 (sei) mesi, congiuntamente dai tecnici del Comune e della Società, opportuni sopralluoghi sui tratti più qualificanti delle reti ed agli impianti, mentre sarà immediatamente trasferita alla Società la cartografia e la documentazione necessaria per una adeguata conoscenza delle reti, degli impianti annessi e delle relative procedure tecnico-amministrative; in apposito verbale saranno evidenziati lo stato di conservazione delle reti e degli impianti, le anomalie di funzionamento riscontrate e gli interventi di carattere strutturale necessari per porvi rimedio.

Gli interventi eccedenti la ordinaria e straordinaria manutenzione competeranno al Comune a norma del successivo art. 6), restando inteso che dalla realizzazione di tali interventi, oltre che da quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, dipenderà la funzionalità del servizio globalmente inteso.

Con effetto dall'assunzione della gestione, per l'impianto di depurazione si procederà alle più opportune rilevazioni dei dati qualitativi e quantitativi degli affluenti e degli effluenti nelle diverse condizioni operative, si constaterà l'efficacia dei processi depurativi, l'efficienza delle diverse apparecchiature, i consumi di energia e dei prodotti impiegati, le condizioni di sicurezza e di igiene dell'ambiente di lavoro. I risultati di dette rilevazioni saranno periodicamente trasmessi ai competenti Uffici Comunali

ART. 6) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Società provvede, con oneri a proprio carico:

- a) a svolgere il servizio di cui all'art. 2, 1° comma, con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, procurando che la gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico finanziario quale presupposto della regolarità del servizio nel tempo;
 - b) ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio, e ad assumere tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la loro migliore conservazione;
 - c) alle forniture di materie prime, energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
 - d) ad eseguire i più opportuni controlli sulla qualità dell'acqua distribuita, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa;
 - e) a provvedere, nei modi prescritti dalle Leggi, allo smaltimento dei residui prodotti durante la gestione delle reti ed impianti connessi;
 - f) a destinare costantemente al servizio e alla gestione degli impianti personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione e aggiornamento professionale;
 - g) ad istruire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni, autorizzazioni, benestari da inoltrare alle Autorità competenti, e necessarie per la gestione del servizio, e per la gestione, manutenzione e realizzazione degli impianti, anche se formalmente di competenza del Comune;
 - h) ad istruire tutte le pratiche relative agli allacci alle reti fognarie comunali ed agli impianti sino alla predisposizione inclusa degli atti formali relativi alle ingiunzioni, notifiche, autorizzazioni, dinieghi, collaudi, sanzioni, ecc. che dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Comune.
 - i) a tenere costantemente informato il Comune su fatti e circostanze imprevedute che possono incidere sulla regolarità del servizio;
 - j) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza per la copertura del rischio della Responsabilità civile terzi, generato dall'esercizio del servizio e dalla presenza di impianti nel contesto urbano, per un massimale adeguato; a stipulare con analoga compagnia polizza per danni agli impianti;
- Con specifico riferimento agli impianti di depurazione, dalla data di sottoscrizione del presente atto la Società provvede, con onere a proprio carico:
- aa) ad effettuare la gestione secondo le specifiche tecniche di funzionamento, in sintonia con le caratteristiche qualitative degli affluenti compatibilmente con le potenzialità e le caratteristiche tecniche dell'impianto e con la sua funzionalità;
 - bb) ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutte le componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche dell'impianto per garantirne la migliore funzionalità e durata possibile;
 - cc) a provvedere alla fornitura dell'energia elettrica, dell'ossigeno puro gassoso, nonché di tutti i materiali e prodotti richiesti dal processo di depurazione, per il trattamento dei fanghi ed in generale per il buon funzionamento dell'impianto;
 - dd) a svolgere, secondo le modalità e le periodicità previste dalla legge e dagli atti normativi conseguenti, le analisi degli affluenti e degli effluenti e dei fanghi, la rilevazione dei relativi dati quantitativi, nonché la loro trasmissione agli Enti preposti secondo la normativa vigente; i relativi dati saranno annotati su appositi registri, ove saranno altresì evidenziate le anomalie riscontrate e le iniziative assunte per porvi rimedio;
 - ee) a provvedere, nei modi prescritti dalle leggi, allo smaltimento dei residui prodotti dall'impianto;
 - ff) a tenere costantemente informato il Comune, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo di assumere le opportune iniziative:
 - 1) sulle anomalie riscontrate nel funzionamento dell'impianto, e sugli interventi eventualmente effettuati;
 - 2) sulle anomalie riscontrate circa la qualità e la quantità degli effluenti all'impianto e sulla loro eventuale incidenza.

Con riferimento alle reti e agli impianti del Servizio Idrico Integrato, la Società:

- effettuerà una programmazione annuale e triennale scorrevole degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, secondo i criteri di priorità definiti con i competenti Uffici comunali;

- provvederà alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi approvati;
- qualora il metodo tariffario previsto dalla normativa vigente lo consentisse, provvederà alla realizzazione degli interventi coperti dalla relativa quota tariffaria.

La realizzazione degli altri interventi previsti nel piano di programmazione concordato con il Comune, e non finanziabili tramite gli introiti da tariffa, sarà effettuata attraverso l'attivazione di finanziamenti reperiti dallo stesso Ente che si impegna ad affidare la Direzione dei relativi lavori alla Società medesima.

Per consentire al Comune di svolgere il ruolo di indirizzo e programmazione dei servizi, ed ai fini dell'aggiornamento del Programma comunale degli investimenti, la Società presenta annualmente al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, una relazione sugli aspetti più qualificanti della pregressa gestione, ove saranno evidenziati:

- i principali inconvenienti verificatisi nella gestione;
- proposte per interventi di carattere strutturale finalizzati a superare le anomalie riscontrate e/o a migliorare la qualità del servizio, con la relativa stima degli oneri di investimento e di gestione;
- l'incidenza percentuale delle principali voci sul costo del servizio di fognatura e depurazione (energia, materiali, prestazioni, personale, oneri finanziari);
- gli investimenti realizzati dal Comune e dalla Società, lo stato di avanzamento di quelli in corso, l'illustrazione delle cause degli eventuali scostamenti dal Programma.

Il Comune provvede a:

- a) mettere a disposizione della Società, sottoscrivendo apposito contratto, i beni mobili ed immobili di civica proprietà già utilizzati per la gestione dei servizi e necessari al corretto proseguimento della stessa. Per quanto riguarda i beni di cui il Comune è locatario e/o concessionario, il Comune stesso si impegnerà a promuovere con i terzi interessati le relative volture;
- b) assicurare alla Società la piena collaborazione dei propri servizi e uffici per il disbrigo delle incombenze connesse con l'apertura di cantieri stradali per la manutenzione delle reti;
- c) concedere alla Società, a titolo gratuito, l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, per collocarvi le reti e gli impianti, sulla base di schemi o progetti approvati dagli uffici comunali.
- d) ad assumere a proprio carico gli oneri relativi agli interventi, eccedenti la ordinaria e straordinaria manutenzione, per completare le reti e gli impianti, per ricostruirli o per adeguare gli stessi alle nuove disposizioni che dovessero intervenire o alle prescrizioni imposte dalle autorità amministrative e/o giudiziarie che non siano state imposte o si rendano necessarie per colpa e/o responsabilità della Società, salvo gli interventi direttamente realizzati dalla Società a norma del precedente comma;
- e) a mettere a sua disposizione, per la relativa gestione, gli impianti di cui all'art. 2), nello stato di fatto in cui si trova, nonché i beni immobili e mobili a servizio dello stesso e di Civica proprietà. Per quanto riguarda i beni di cui il Comune è locatario e/o concessionario, il Comune stesso si impegnerà a promuovere con i terzi interessati le relative volture;

ART. 7) RAPPORTI ECONOMICI - TARIFFE

Il Comune riconosce che la gestione del servizio idrico integrato deve svolgersi in condizioni che consentano oggettivamente il conseguimento dell'equilibrio economico.

Alla Società competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio di distribuzione dell'acqua e dei servizi accessori (allacci, spostamenti, ecc.) e che saranno fissate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente.

A fronte degli oneri sostenuti per la gestione dei servizi di fognatura, la Società compete il diritto di

depurazione stabiliti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia vigenti nel tempo.

Le tariffe e i canoni sono riscossi direttamente dalla Società alla scadenza del contratto in essere con la Soc. I.P.E. S.r.l.

I canoni o le tariffe relative ai servizi di fognatura e depurazione competono alla Società a far data dalla assunzione dei relativi servizi.

Le procedure per la periodica revisione delle tariffe saranno conformi alle disposizioni in materia.

Le tariffe la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altra Autorità, vengono stabilite dalla Società.

Alla Società competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali la distribuzione dell'acqua per usi diversi da quello potabile, le analisi di laboratorio nonché il compenso per progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili, pur se realizzate utilizzando il personale e le strutture del servizio idrico integrato.

Le attività di progettazione e direzione lavori affidate alla Società, relative alle nuove opere decise e finanziate dal Comune, saranno retribuite nell'ambito dell'investimento stesso.

Eventuali incarichi specifici affidati dal Comune alla Società, sia di manutenzione che di investimento, non direttamente connessi al sistema idrico integrato, saranno retribuiti separatamente.

ART. 8) DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO - RISCOSSIONE DEI CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il contratto di somministrazione dell'acqua agli utenti è definito sulla base di schemi uniformi, discriminati esclusivamente in funzione della tipologia del servizio fornito. Agli schemi ed alle condizioni contrattuali in vigore, alle tariffe, nonché alle modifiche loro apportate, la Società deve assicurare la massima diffusione in modo da consentire agli utenti una preventiva completa informazione, con particolare riferimento alle prestazioni che devono essere loro fornite.

La Società deve altresì dare ampia informazione, con gli strumenti e le periodicità più opportuni, sugli standard di qualità garantiti ai fruitori del servizio, come definiti a norma del precedente art. 3), sugli strumenti forniti agli utenti a garanzia del loro rispetto, sulle più significative realizzazioni e sui risultati conseguiti in tale settore.

Le tariffe relative al servizio di erogazione dell'acqua sono stabilite a norma del precedente art. 7)

Le tariffe dei servizi accessori o complementari sono fissate dalla Società sulla base degli elementi di costo oggettivi, e nel rispetto della normativa vigente; dette tariffe e le loro variazioni sono preventivamente comunicate al Comune.

Ai sensi dell'art. 12 - 5° comma, della Legge 498/92 ed in armonia con le previsioni della Legge "Galli" (art. 15 - 1° comma) il Comune autorizza la Società a trattenere gli importi relativi ai canoni di fognatura e depurazione addebitati agli utenti del servizio acquedotto e delega la Società ad incassare direttamente dagli utilizzatori di acqua con concessione propria, secondo i termini previsti dalla legge, gli importi dagli stessi dovuti a tale titolo.

La Società opererà una ricognizione sulla sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il riconoscimento in passato di esenzione o comunque che hanno giustificato il mancato assoggettamento dei consumi di acqua potabile ai canoni di fognatura e depurazione. Sulla base delle risultanze acquisite dalla Società il Comune assumerà i provvedimenti di sua competenza in ordine alla revoca delle esenzioni concesse e non più dovute.

La Società dovrà attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra utente e gestore, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

ART. 9) CONTABILITA' E BILANCI

La Società deve tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi affidati.
Deve tenere inoltre idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei costi delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, i costi delle immobilizzazioni immateriali, gli oneri per manutenzione straordinaria, l'ammortamento di tali cespiti e la loro incidenza sul conto economico,

ART. 10) ESTENSIONE DEL SERVIZIO AD ALTRI COMUNI

Il Comune riconosce alla Società la facoltà di utilizzare gli impianti conferiti o successivamente realizzati, per la distribuzione dell'acqua potabile, il trattamento e lo smaltimento degli scarichi provenienti da altri Comuni, nonché le risorse idriche disponibili, per estendere il servizio acquedottistico e/o fognario e depurativo nei Comuni vicini, la cui gestione venga assunta dalla Società, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione approvati dagli enti competenti in materia.

La suddetta facoltà è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che siano integralmente soddisfatti i fabbisogni espressi dalla comunità di Domusnovas, secondo gli standard fissati a norma dell'art. 3;
 - b) che gli oneri per investimenti aggiuntivi e gli oneri di gestione connessi al servizio svolto nei comuni vicini non incidano sulle tariffe praticate in Comune di Domusnovas;
 - c) che le economie di scala realizzabili a seguito dell'estensione del servizio siano acquisite a favore della gestione complessiva, e quindi anche a vantaggio degli utenti di Domusnovas;
- L'estensione del servizio di depurazione è comunque subordinato alla stipulazione di appositi accordi fra il Comune di Domusnovas, i Comuni da servire e la Società con i quali dovranno essere regolati la partecipazione degli utenti alla integrale copertura dei costi del servizio, la riscossione dei canoni/tariffe da parte della Società, i rapporti fra la Società ed i Comuni serviti.

Subordinatamente al rispetto delle predette condizioni la Società può disporre della facoltà riconosciutale con la più ampia autonomia, anche nei confronti degli enti competenti in materia di programmazione delle risorse idriche e di definizione degli ambiti di gestione.

ART. 11) DIVIETO DI CESSIONE A TERZI - ASPETTI ORGANIZZATIVI

E' fatto assoluto divieto alla Società di trasferire a terzi il presente affidamento, e di affidare a terzi in subconcessione i servizi oggetto dello stesso.

Ciò premesso la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità definiti di concerto con il Comune, a norma del precedente art. 3).

In particolare la Società può individuare le attività operative che possono essere affidate all'esterno, o che possono essere svolte mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate.

La Società dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del servizio pubblico ed assicurare la visibilità della Società come referente degli utenti.

ART. 12) SUBENTRO DELLA SOCIETA' NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI INTRATTENUTI DAL COMUNE CON SOGGETTI TERZI

La Società subentra nei contratti stipulati dal Comune attinenti a forniture e prestazioni relative alle attività gestionali affidate alla Società medesima. Il subentro nei contratti di lavoro è regolato dall'art. 2112 Cod. Civ.

La Società risponde dell'adempimento di tali contratti limitatamente alle prestazioni dovute dopo il subentro della Società nella gestione, ad alle forniture ancora dovute.

N. 13

ART. 13) COLLEGIO ARBITRALE E SPESE CONTRATTUALI

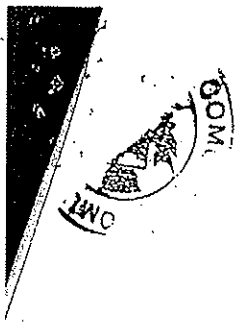
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente convenzione sarà dalle parti deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra le parti, ovvero, in difetto di intesa dal Presidente del Tribunale di Cagliari, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto dietro richiesta della parte interessata ai sensi dell'art. 810 C.p.c. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e con l'osservanza degli articoli 810 ss. C.p.c. — Sede dell'arbitrato sarà Cagliari.

ART. 14) MODIFICHE CONSENSUALI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

Ogni eventuale modificazione consensuale della presente convenzione dovrà risultare da atti sottoscritti dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne. Le parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisioni della Convenzione che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

ART. 15) REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA COMUNE E SOCIETA' ALLO SCADERE DEL TERMINE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

I beni concessi in uso alla Società dal Comune al momento della stipula o successivamente dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'uso e al trascorrere del tempo. I beni realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti forniti a fondo perduto dal Comune di Domusnovas o comunque realizzati con finanziamenti non onerosi per la Società saranno retrocessi gratuitamente al Comune. I beni immobili e gli impianti strumentali al servizio, realizzati dalla Società, autofinanziati dalla stessa con le disponibilità generate dalla gestione, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti o incremento del capitale sociale, saranno retrocessi al Comune dietro corresponsione di un prezzo pari al loro costo di ricostruzione o riacquisto, diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già sostenuti e iscritti a bilancio, o della percentuale di effettivo deperimento se superiore. Dal prezzo così determinato saranno dedotte le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per finanziare gli investimenti in tali beni, il cui onere sarà assunto a carico del Comune. Le modalità di regolamentazione dei rapporti fra Comune e Società previste nel presente articolo si applicheranno anche nel caso in cui intervenga una interruzione anticipata dell'affidamento del servizio alla Società, per disposizioni di legge o per decisione dell'Autorità d'Ambito competente, ai sensi della Legge Regione Sardegna n 29 del 17 ottobre 1997. In tal caso nulla sarà dovuto alla Società a titolo di compenso per il profitto cessante.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata DOMUS ACQUA S.r.l.

Art. 2

La Società ha sede in Domusnovas, Piazza Sardegna.
Nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località.

Art. 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici nel territorio della Regione Sardegna di:

- (a.) raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- (b.) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;
- (c.) svolgimento di servizi ed attività nell'ambito della tutela ambientale;

La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività istituzionali, nel settore idrico ambientale.

In particolare la Società può:

- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo idrico e in quello ambientale;
- fornire assistenza, consulenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- partecipare o gestire direttamente interventi di bonifica ambientale;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi, inerenti le attività istituzionali;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche sempre relative alle proprie attività istituzionali.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 10, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale;



W.B.

La Società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, salvo che mediante conferimenti di beni in natura, e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitare il coordinamento tecnico e finanziario.

TITOLO II Capitale sociale - Quota

Art. 5

Il capitale sociale è di euro 96.000,00 (novantaseimila/00), diviso in quote ai sensi di legge, ciascuna del valore nominale di euro 1 (uno), aventi tutte parità di diritti.

Art. 6

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della Società, in misura complessiva non inferiore al 51%, da Enti Locali siti nel territorio di cui all'articolo 4.

Il 49% potrà essere detenuto da altri soci diversi da quelli di cui al precedente comma.

Le delibere di aumento del capitale sociale che - attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione spettante ai soci - facessero venire meno il limite del 51% di cui al primo comma del presente articolo saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377 del codice civile.

Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento di azioni da parte dei soci che facciano, sempre, venire meno detta percentuale.

In tali casi l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento delle azioni o della sottoscrizione dell'aumento di capitale che comportino violazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo deve essere rifiutata.

Per le quote detenute in violazione di quanto sopra previsto in nessun caso può essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, però, computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 7

Qualora un socio diverso da ciascuno degli Enti Locali di cui all'art.6 intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nella Società, oppure qualora un socio ente locale intendesse cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione a soggetti diversi da altri enti locali, salvo, comunque, il rispetto delle percentuali di cui al precedente articolo 6, dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indirizzata tramite raccomandata r.r. al Presidente.

La comunicazione dovrà contenere la proposta di alienazione, l'indicazione del prezzo a cui si intende vendere, le modalità di pagamento e i dati del terzo acquirente, se esistente.

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il proprio Presidente, provvederà a trasmettere la comunicazione a ciascuno degli altri soci.

Ciascuno degli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione nella Società, potrà esercitare il diritto di prelazione all'acquisto della partecipazione posta in vendita, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata r.r., inviata al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta e degli altri elementi di cui sopra.

Il socio che esercita il diritto di prelazione potrà nella relativa comunicazione, dichiarare la propria disponibilità e relativo impegno ad acquistare anche quote di partecipazione per cui non sia esercitato il diritto di prelazione da altri soci.

Il Presidente, a sua volta, trasmetterà al socio cedente e agli altri soci copia delle comunicazioni ricevute.

Nel caso in cui nessuno degli altri soci esercitasse il diritto di prelazione entro il suddetto termine, oppure detto diritto venisse esercitato solo da alcuni di essi, ma non per l'intera partecipazione posta in vendita, il socio cedente potrà alienare liberamente l'intera partecipazione posta in vendita al terzo acquirente solo al prezzo e alle condizioni contenute nella propria originaria comunicazione, sempre che detta alienazione avvenga entro sei mesi dalla data entro cui avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione.

Nel caso in cui, invece, il diritto di prelazione venisse esercitato da tutti gli altri soci o, comunque, da alcuni di questi, ma per l'intero ammontare della partecipazione posta in vendita, l'atto di cessione della partecipazione da cedente agli acquirenti, dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data della comunicazione da parte del Presidente al cedente e agli altri soci dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente sesto comma.

Nel caso in cui, poi, un socio ente locale intendesse cedere la propria partecipazione ad un altro ente locale, dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata r.r., il quale provvederà ad inviare agli altri soci una copia della detta comunicazione, tramite raccomandata r.r., entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

Quanto sopra troverà applicazione anche in caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale. Al proposito resta stabilito che, nel caso in cui il cedente, per mancanza di esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci o perché il diritto di prelazione venga esercitato per una parte sola del diritto di opzione messo in vendita, sia libero di cedere lo stesso a terzi, la cessione dovrà avvenire entro il termine stabilito dall'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale sociale, per l'esecuzione dell'aumento stesso.

TITOLO III Assemblea

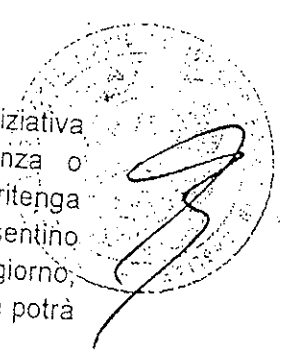
Art. 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 9

L'Assemblea, sia essa ordinaria sia straordinaria, può essere convocata per iniziativa dell'organo amministrativo nella persona del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, del Vice Presidente, ogni qualvolta il predetto organo lo ritenga necessario e dovrà esserlo quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.





L'avviso dovrà essere inviato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra previsto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi ove esistano e potranno discutere e deliberare su tutti gli argomenti che concordemente siano posti all'ordine del giorno.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi dalla sopradde^{ta} chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria e' indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalle legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verrà, altresì, convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Art. 12

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa.
Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota da un euro posseduta.

Art. 13

Ogni socio che abbia diritto di intervento all' Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alle stesse.

Art. 14

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il verbale e' redatto da un Notaio.
I processi verbali delle deliberazioni Assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci.

Salvo diversa unanime determinazione dell'Assemblea ai fini dell'elezione degli amministratori si procederà come segue.

Ogni socio può presentare in Assemblea liste di candidati, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero di persone superiore a quello degli amministratori da eleggere.

I Consiglieri sono eletti con il metodo del voto di lista.

Rimarranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, in numero corrispondente alla composizione dello stesso i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato con l'Atto costitutivo della Società.

L'Assemblea provvede altresì a stabilire il compenso degli amministratori.

Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica, devono convocare immediatamente l'Assemblea, alla quale gli stessi si

presenteranno dimissionari e l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui sopra.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri Il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

Il primo Presidente viene nominato con l'Atto Costitutivo della Società.

Il Consiglio può altresì nominare, determinandone poteri e compensi il direttore tecnico e/o il direttore generale e/o procuratori speciali.

Art. 17

Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, se esistente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza e' presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fac-simile o

COMUNE DI BO
telegramma o mezzo equipollente.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche 24 ore prima dell'adunanza, tramite fac-simile o telegramma.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile.

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alla nomina dello stesso da parte dell'assemblea viene convocata, con le modalità di cui sopra, dal consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza del 70% dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori di questi un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

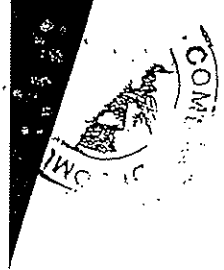
Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 c.c. può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad un altro dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore delegato. La carica di Amministratore delegato è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- approvazione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a euro 50.000,00=, per singola transazione;
- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a euro 50.000,00=, per ogni singolo atto;
- compravendite e permuta di beni immobili;
- assunzione di mutui;
- assunzione e licenziamento di personale dirigente;

N.B.


La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente o al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.
La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge, e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.
E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.

TITOLO V Collegio Sindacale

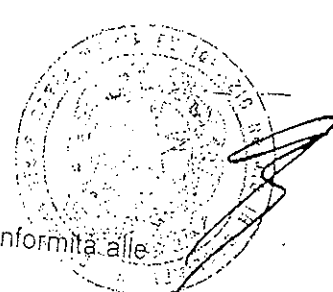
Art. 21

Il Collegio Sindacale verrà nominato nei casi previsti dall'art. 2488 del codice civile o, in mancanza degli stessi, qualora lo disponga l'Assemblea dei Soci.
Il Collegio Sindacale, se nominato, sarà costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, che durano in carica un triennio.
Ai fini dell'elezione ogni Socio può presentare in Assemblea due distinte liste di candidati, una per i Sindaci effettivi ed una per i supplenti, ciascuna delle quali non potrà essere composta da un numero superiore a quello dei sindaci da eleggere.
Ogni quota dà diritto ad esprimere una sola preferenza per ciascuna votazione per i candidati facenti parte delle liste.
In primo luogo si procederà all'elezione dei sindaci effettivi.
Rimarranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Successivamente si procederà all'elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i candidati eletti Sindaci effettivi.
Rimarrà eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.
In secondo luogo, con elezione distinta, ma con le stesse modalità di cui sopra, si procederà all'elezione dei Sindaci supplenti.
Anche in questo caso rimarranno eletti i primi due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

TITOLO VI Bilanci ed utili

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.





Art. 23

L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali provvedimenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarlo, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società'.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società'

Art. 24

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.